

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1986, n. 83.

Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente:

Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento

Forza armata	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	Note
ESERCITO	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	45	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali	52	—
	Carabinieri e Servizi	Subalterni	45	—
		Capitani	48	—
		Ufficiali superiori	54	—
MARINA	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61
		Ufficiali superiori	52	
	Tutti gli altri ruoli	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—

Art. 2.

1. La tabella di cui al precedente articolo 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, gli ufficiali della riserva di complemento o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 25 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI